

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 038/CGF

(2009/2010)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 15 ottobre 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Nicolò Schillaci, - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO DEL MONTEVARCHI C.A. 1902 SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE SALA MAURIZIO SEGUIDO GARA MONTEVARCHI/SANGIMIGNANO DEL 27.9.2009
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto del Montevarchi C.A. 1902 S.r.l. di Montevarchi (Arezzo). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELL’A.S.D. AQUI 1911 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CESARI DAMIANO SEGUIDO GARA ACQUI/CASALE DEL 4.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 7.10.2009)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Aqui 1911 di Acqui Terme (Alessandria). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 15 ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete